

# **STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “OUTDOORSICURO”**

## **TITOLO I : Denominazione – sede**

**ART. 1:** Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale in Via Torre Verde,21 38122 Trento – prov. TN - un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica “Outdoorsicuro”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO II: Scopo – Oggetto**

**ART.2 :** L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico sui principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non ha fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

**ART.3:** L’associazione si propone di:

- a) promuovere, diffondere e favorire lo sviluppo dell’organizzazione delle attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, convegni, corsi di formazione professionale per operatori sportivi, corsi culturali, turistici e di perfezionamento;
- b) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle specialità fluviali quali a titolo esemplificativo: rafting, kayak, hydrospeed, canoa, attività di avvicinamento al soccorso negli ambiti fluviali ; ed orienteering, trekking e tutti gli altri sport outdoor praticabili
- c) Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l’Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, dell’attività dell’associazione stessa e delle discipline sportive collegate. L’Associazione intende, altresì, provvedere all’assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia.
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, attività culturali e ricreative, viaggi ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) Dedicare particolare attenzione al mondo dell’infanzia, e delle persone più disagiate, sviluppando programmi e percorsi per promuovere attività didattiche per la diffusione della cultura della sicurezza sia in acqua, nell’ambito del soccorso fluviale e alluvionale, altresì organizzare corsi di formazione al settore del soccorso fluviale ed alluvionale per sensibilizzare al tema della prevenzione in acqua viva e far conoscere rischi dell’ambiente e manovre di intervento per personale di soccorso e non
- g) L’associazione potrà aprire Unità Locali e Filiali su tutto il territorio italiano e potrà stabilire collaborazioni con realtà del territorio, per il raggiungimento degli scopi indicati dal presente statuto
- h) Svolgere servizi di ristorazione e bar per la somministrazione ai propri associati di alimenti e bevande

## **TITOLO III Soci**

**ART.4:** Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

**ART.5:** Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

**ART. 6:** La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa; esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti godendo di elettorato attivo e passivo. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ed al pagamento del contributo associativo.

**ART. 7:** I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

## **TITOLO IV**

### **Recesso - Esclusione**

**ART. 8:** La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

**ART. 9:** Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 10 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

**ART.10:** Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V**

### **Risorse economiche - Fondo Comune**

**ART.11:** L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate date da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (es. feste e sottoscrizioni anche a premi);
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## **Esercizio Sociale**

**ART.12:** L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**ART.13:** La Contabilità istituzionale viene tenuta regolarmente ai sensi di Legge.

**ART.14:** Viene fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia imposta dalla Legge.

## **TITOLO VI Organi dell'Associazione**

**ART.15:** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

## **Assemblee**

**ART.16:** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

**ART.17:** L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

**ART. 18:** Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**ART. 19:** L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

**ART. 20:** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

## **Consiglio Direttivo**

**ART. 21:** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

**ART.22:** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

## **Presidente**

**ART.23:** Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il consiglio direttivo nomini il nuovo presidente

## **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

**ART. 23:** Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## **TITOLO VII Scioglimento**

**ART.24:** In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

## **Norma finale**

**ART. 25:** Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.